

**DELIBERAZIONE 7 MARZO 2013**  
**98/2013/S/EFR**

**CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER INOSSERVANZA DELLA  
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS EEN 10/10**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 marzo 2013

**VISTI**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreti ministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo

sviluppo delle fonti rinnovabili” (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;
- la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2008, VIS 14/08 (di seguito: deliberazione VIS 14/08);
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2009, EEN 23/09 (di seguito: deliberazione EEN 23/09);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2010, EEN 10/10 (di seguito: deliberazione EEN 10/10);
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2011, VIS 6/11;
- l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Terza, 18 marzo 2011, n. 517;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano, Sezione Terza, 1 febbraio 2012, n. 351.

## **FATTO**

1. Con deliberazione EEN 10/10, l’Autorità ha ordinato alla società Escoitalia S.r.l. la restituzione, entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento, di complessivi 1.686 titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) di tipo I e 2.340 TEE di tipo II di cui:
  - a) 748 TEE di tipo I e 157 TEE di tipo II relativi al progetto rendicontato con la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici relativa al progetto R008 (di seguito: RVC R008);
  - b) 938 TEE di tipo I e 2.183 TEE di tipo II relativi al progetto rendicontato con la RVC R007.
2. La restituzione di tutti i TEE di cui alla lettera a) del precedente punto 1 e di tutti i TEE di tipo I e di 1204 TEE di tipo II di cui alla lettera b) del precedente punto 1 è conseguente all’esito negativo della verifica ispettiva effettuata presso la società in attuazione di quanto disposto con la deliberazione dell’Autorità VIS 14/08. L’obbligo di restituzione dei restanti ulteriori 979 TEE di tipo II di cui alla lettera b) del precedente punto 1 è stato, invece, disposto per sanare quanto indebitamente percepito dalla società per effetto dell’errore materiale contenuto nella RVC R007.
3. Non avendo adempiuto, entro la data di scadenza del 13 novembre 2010, all’ordine di restituzione previsto dalla deliberazione EEN 10/10, l’Autorità con deliberazione VIS 6/11 ha avviato nei confronti della società Escoitalia S.r.l. un procedimento per

accertare la violazione della deliberazione EEN 10/10 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Con la medesima deliberazione l'Autorità ha intimato alla predetta società di provvedere immediatamente alla restituzione dei titoli indicati nella deliberazione EEN 10/10, stabilendo che tale adempimento avrebbe costituito, altresì, elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* della misura sanzionatoria.
5. Nelle more dell'avvio del citato procedimento la società, con ricorso n. 1684/10, aveva impugnato innanzi al TAR Lombardia la deliberazione EEN 10/10 deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiedendone l'annullamento. In particolare la società, con il citato ricorso, non ha contestato l'effettiva sussistenza delle violazioni poste a fondamento della deliberazione impugnata "*ma l'illegittimo sviluppo, sul piano procedimentale, dell'azione amministrativa conclusasi con la delibera gravata*". Con sentenza 1 febbraio 2012, n. 351, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso della società.
6. Con nota 3 aprile 2012 (prot. Autorità 10491), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01.
7. Con nota del 28 aprile 2011 (prot. Autorità 11709) Escoitalia S.r.l. ha presentato memoria difensiva e ha chiesto di essere sentita in audizione finale.
8. In data 9 maggio 2012 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità all'esito della quale il Collegio ha concesso alla società di poter depositare ulteriore documentazione difensiva.
9. Escoitalia S.r.l. con nota 17 luglio 2012 (prot. Autorità 21755) ha depositato un'ulteriore memoria difensiva.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA**

10. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la Escoitalia S.r.l. si è resa responsabile della violazione della deliberazione EEN 10/10 per non aver adempiuto all'ordine, ivi previsto, di restituzione dei TEE indebitamente ricevuti.
11. Nella memoria del 28 aprile 2011 la società ha dichiarato di non essersi ancora conformata alla deliberazione EEN 10/10 ponendo a giustificazione di tale inadempimento la circostanza che, a quella data, il provvedimento era ancora al vaglio del giudizio instaurato innanzi al TAR Lombardia.
12. Non risultano condivisibili le argomentazioni poste a base del mancato adempimento in quanto, con ricorso 16 luglio 2010, la società aveva impugnato la deliberazione EEN 10/10 per motivi esclusivamente procedurali senza porre in dubbio la legittimità della pretesa restitutoria in essa contenuta. L'attuale inadempimento risulta oltremodo ingiustificato alla luce dell'esito del giudizio in quanto il TAR Lombardia, con sentenza 1 febbraio 2012 n. 351, passata in giudicato, ha respinto il ricorso dopo aver rigettato, altresì, con ordinanza 18 marzo 2011 n. 517 la domanda cautelare. Pertanto, poiché la deliberazione EEN 10/10, presupposto del presente procedimento sanzionatorio, non è mai stata sospesa e/o annullata in sede di giudizio, permane la situazione di illegittima inadempienza in cui versa la società.

## **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

13. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a. gravità della violazione;
  - b. opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c. personalità dell'agente;
  - d. condizioni economiche dell'agente.
14. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di Escoitalia S.r.l. viola una deliberazione dell'Autorità finalizzata ad assicurare la restituzione dei titoli di efficienza energetica indebitamente ricevuti e - nonostante le ripetute intimazioni - non ancora restituiti.
15. Con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
16. Con la citata memoria del 28 aprile 2011 e durante l'audizione finale del 9 maggio 2012, la società ha manifestato l'intenzione di restituire tutti i TEE indicati nella deliberazione EEN 10/10, chiedendo tuttavia - al fine di contenere gli effetti economici negativi della restituzione - di poter beneficiare di un progressivo piano di rientro concesso dall'Autorità. Inoltre con la memoria del 17 luglio 2012 la Escoitalia S.r.l. ha chiesto che la circostanza di essersi dichiarata disponibile alla restituzione dei titoli venga valutata ai fini della quantificazione della sanzione. Tuttavia tali titoli non sono ancora stati restituiti.
17. Per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
18. In merito alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che la società ha un fatturato, per l'anno 2010 di circa 534.781 euro.
19. La violazione della deliberazione dell'Autorità EEN 10/10, tenuto conto, altresì, del successivo punto 26 comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 35.000.

## **CONSIDERATO CHE:**

20. Ad oggi Escoitalia S.r.l. non ha adempiuto, altresì, all'ordine di restituzione previsto dalla deliberazione VIS 6/11, di avvio del presente procedimento.
21. La mancata restituzione dei TEE indebitamente ricevuti - non corrispondenti a risparmi energetici effettivamente conseguiti dai progetti presentati - è idonea a pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica previsti dalla normativa in vigore, con riflessi anche sulle politiche nazionali energetiche ed ambientali. Inoltre, la descritta alterazione del meccanismo dei TEE si riverbera anche sui diritti dei consumatori. Ciò perché, a fronte di ogni TEE emesso e consegnato dai distributori di energia elettrica e di gas naturale obbligati, ai fini della verifica del conseguimento dei propri obiettivi annuali, viene erogato in favore dei distributori stessi un contributo economico finanziato con un prelievo sulle tariffe elettriche e del gas naturale pagate da tutti i consumatori (articolo 9 dei

decreti ministeriali 20 luglio 2004, articolo 6, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e articolo 9, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012). Infine, si rileva, che la società ha tratto indebiti vantaggi economici derivanti dalla detenzione e conseguente vendita dei titoli di efficienza energetica indebitamente ricevuti e non restituiti.

22. L'attualità della violazione e la rilevanza dell'interesse tutelato rendono necessaria l'adozione, altresì, di opportuni provvedimenti prescrittivi al fine di evitare il protrarsi degli effetti della violazione.
23. Dal 2 febbraio 2013, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, l'attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica, non ancora presentati a quella data, condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi è trasferita al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE).
24. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto ministeriale l'Autorità garantisce la valutazione e la certificazione dei risparmi correlati alle richieste presentate prima della data del trasferimento della gestione al GSE, e conclude i procedimenti amministrativi relativi ai progetti e alle richieste in corso di valutazione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto per i quali sia stata completata alla medesima data l'istruttoria tecnica.

**RITENUTO CHE:**

25. Sia opportuno ottenere la restituzione dei TEE indebitamente ricevuti da parte di Escoitalia S.r.l. in un arco temporale che – tenuto conto delle difficoltà economiche evidenziate dalla società – può estendersi fino a non oltre tre anni dalla notifica del presente provvedimento:
  - i. disponendo che il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) ritiri immediatamente ed in via definitiva, al fine di inibirne la vendita, almeno il 70% dei titoli di efficienza energetica - connessi alle richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici (di seguito: RVC) presentate prima del 2 febbraio 2013 ed approvate dall'Autorità - da emettere sul conto proprietà della società;
  - ii. invitando il GSE a disporre che il GME ritiri in via definitiva, al fine di inibirne la vendita, almeno il 50% dei titoli di efficienza energetica da emettere in futuro - connessi alle RVC presentate a partire dal 2 febbraio 2013 ed approvate dal GSE - sul conto proprietà della società, fino alla concorrenza del restante numero di titoli di efficienza energetica indebitamente ricevuti e non ancora restituiti.
26. Sia necessario ordinare a Escoitalia S.r.l. di prestare apposita fideiussione bancaria o assicurativa o di costituire un deposito cauzionale, in favore del GME, per un importo sufficiente a garantire il rispetto del residuo obbligo di restituzione di cui al precedente punto 25, ii.

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Escoitalia S.r.l., nei termini descritti in motivazione, della deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2010, EEN 10/10;
2. di irrogare nei confronti di Escoitalia S.r.l., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 35.000 (trentacinquemila);
3. di ordinare, ad Escoitalia S.r.l., la restituzione, entro e non oltre tre anni dalla notifica del presente provvedimento, dei titoli di efficienza energetica indebitamente ricevuti e non ancora restituiti di cui alla deliberazione EEN 10/10:
  - i. disponendo che il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ritiri immediatamente ed in via definitiva, al fine di inibirne la vendita, almeno il 70% dei titoli di efficienza energetica - connessi alle RVC presentate prima del 2 febbraio 2013 ed approvate dall’Autorità - da emettere sul conto proprietà della società;
  - ii. invitando il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. a disporre che il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ritiri in via definitiva, al fine di inibirne la vendita, almeno il 50% dei titoli di efficienza energetica da emettere in futuro - connessi alle RVC presentate a partire dal 2 febbraio 2013 ed approvate dal GSE - sul conto proprietà della società, fino alla concorrenza del restante numero di titoli di efficienza energetica indebitamente ricevuti e non ancora restituiti;
4. di ordinare, ad Escoitalia S.r.l., di prestare apposita fideiussione bancaria o assicurativa o di costituire un deposito cauzionale, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, in favore del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., a garanzia del rispetto del residuo obbligo di restituzione di cui al precedente punto 3, ii., per un importo pari al prodotto tra l’indebito residuo e il prezzo medio di scambio dei titoli di efficienza energetica registrato negli ultimi 12 mesi e pari a 92,07 euro/titoli;
5. di ordinare, ad Escoitalia S.r.l., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
6. di disporre che, decorso il termine di cui al precedente punto 5, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, debbano essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
7. di ordinare, ad Escoitalia S.r.l., di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra e l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti punti 3 e 4, mediante l’invio di idonea documentazione;

8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Escoitalia S.r.l., Via Po, 2 - Località Pian dei Mori 53018 Sovicille (SI), Via Mario Pagano 41, 20145 Milano, al GSE – Gestore dei Servizi Energetici, viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma, al GME – Gestore dei Mercati Energetici, Largo Giuseppe Tartini, 3/4, 00198 Roma e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*